

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 8° “AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – A.I.A.”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Aggiornamento, ex art. 29<sup>nonies</sup> del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al D.D.G./D.R.A. n. 254 del 27/04/2012, relativa a “*Piattaforma integrata per la gestione dei RR.SS.UU.: Ampliamento della vasca B2 della discarica e realizzazione Impianto TMB, in C/da Cozzo Vuturo, in territorio comunale di Enna*”. - Gestore I.P.P.C. [giusto D.D.G./D.R.A.R. n. 575 del 13/06/2018]: **AeT Ambiente e Tecnologia S.r.l.** [partita IVA n. 01220960866], sede legale: piazza Garibaldi, n. 2 – 94100 Enna (EN).

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Direttiva 96/61/CE del 24/09/1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/ CE e 2003/87/CE;
- VISTA la Direttiva 2010/75/CE del 24/11/2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- VISTA la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18/12/2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall’1.06.2015;
- VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “*Testo Unico delle leggi sanitarie*”;
- VISTA la Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*”;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- VISTO l’articolo 7 del D.Lgs. n. 36/2003 (Rifiuti ammessi in discarica), comma 1, lett. b) che prevede: *L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini;*
- VISTO il D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici”;
- VISTO il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 27<sup>bis</sup> che norma il “Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.)”;
- VISTO l’art. 226, comma 1, del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 con cui si sancisce che “*E’ vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi...*” e l’allegato D, da cui emerge chiaramente la responsabilità dell’attribuzione dei codici rifiuti relativi ai rifiuti prodotti in capo ai produttori stessi;
- VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)” che, fra le altre, ha modificato l’istituto del rinnovo per procedure di A.I.A., disciplinato dall’articolo 29<sup>octies</sup> commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 152/2006;

- VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 22295 del 27/10/2014, costituente Linee Guida di indirizzo, che statuisce che per i provvedimenti di A.I.A., in vigore alla data del 11/04/2014, e ove non sussistano inadempienze alle prescrizioni dettate dall'A.I.A. rilasciata, la scadenza temporale degli stessi è prorogata e, di fatto, la durata viene raddoppiata;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 – *“In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “Codice Antimafia” e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. n. 218 del 15 Novembre 2012;
- VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 – “Codice dei Contratti pubblici”;
- VISTO il D. Lgs. n. 104 del 16/06/2017, attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114, pubblicato in G.U.R.I. n. 156 del 6 luglio 2017;
- VISTO l’art. 40 della L.R. n. 27/1986, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTA la Legge regionale, 24 agosto 1993 n. 24 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’articolo 29<sup>ter</sup> e seguenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del Decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizione programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”, che all’art. 91 comma 3 ha definito le tariffe regionali dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti ai fini dell’istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla V.A.S., alla V.I.A., V.INC.A. ed all’A.I.A.;
- VISTA la Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. legge di stabilità regionale” ed in particolare l’Art. 36 *Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi*;
- VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” ed in particolare l’Art. 6 *Conflitto di interessi e obbligo di astensione*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 01 agosto 2011 - “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.”;
- VISTO il D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, che all’art. 31 ha abrogato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161;
- VISTE le norme tecniche di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 febbraio 1998 e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto del M.A.T.T.M. 5 aprile 2006, n. 186;

- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 29 gennaio 2007 “Emanazione di Linee Guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 27/09/2010 intitolato “Definizioni dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 24 giugno 2015 “Modifica del Decreto M.A.T.T.M. 27 settembre 2010”;
- VISTA la Circolare di Coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 GAB del 27.10.2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento prot. n. 17669 del 14.12.2017 avente per oggetto “*Circolare Ministeriale per l’applicazione dell’art. 6 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 27/09/2010* (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 03.08.2005);
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento prot. n. 4064 del 15.03.2018 avente per oggetto *Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;*
- VISTE le Linee Guida dell’ISPRA n.145/2016, relative ai “*Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48 della L.28 Dicembre 2015 n.221*”, pubblicate sul sito web dell’ISPRA, in data 7 dicembre 2016;
- VISTO il paragrafo n. 3 delle Linee Guida dell’ISPRA n.145/2016, che individua le tipologie di rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. n. 36/2003;
- VISTO il successivo paragrafo n. 4 delle Linee Guida dell’ISPRA n.145/2016, che individua alla tabella 7 i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata che devono essere destinati a operazioni di riciclaggio e recupero atteso che “solo gli scarti derivanti dal loro trattamento possono essere ammessi in discarica”;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 09/08/2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con la quale è stato approvato il “*Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’area e dell’ambiente*”;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21/08/2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente il quale prevede che “*l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell’ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall’Autorità competente ai sensi della normativa vigente a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza dei servizi di questo Dipartimento*”;
- VISTE l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887 del 9 luglio 2010 e ss.mm.ii. e l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 148 del 18 febbraio 2014 in materia di rifiuti;
- VISTO il “Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia” approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;

- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28.05.2015 n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia” del 11.07.2012;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 5 aprile 2018 avente per oggetto “Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio - Approvazione”;
- PRESO ATTO che il 12 aprile 2018, durante la tredicesima riunione del Comitato Tecnico (art.75 direttiva 2010/75/UE) sono state approvate le B.A.T. Conclusions per il settore Waste Treatment (W.T.) e trasmesse alla Commissione per la loro pubblicazione in G.U.C.E;
- VISTA l’Ordinanza del Commissario delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTE le “Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica – Approvazione” adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 6 aprile 2018 che superano le “Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica” adottate con Decreto dell’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 20 del 15.06.2017;
- VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n. 537 recante la “rimodulazione dell’assetto organizzativo di natura endoprocedimentale” nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;
- VISTO il D.D.G. n. 232 del 28/05/2013 del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con il quale sono state attribuite al, *oggi*, Servizio 8 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’art. 29<sup>ter</sup> e seguenti del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07/06/2016 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell’articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015”. Modifica al D.P.R.S. n. 6/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 524/GAB del 31/01/2018, di adozione del P.T.P.C.T. - Aggiornamento 2018-2020;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019, di approvazione del Regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L.R. n. 3/2016;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 2805 del 19 giugno 2020 con cui, a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 264 del 14/06/2020, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’ing. Calogero Foti;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27/10/2017, con il quale è stato conferito all’arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.”;

- VISTO il D.D.G. n. 960 del 06 agosto 2019 con il quale è stato confermato all'arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio "Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.", denominato Servizio 8;
- VISTO l'art.1 del D.D.G. n. 692 del 03/07/2020 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000, delega l'Arch. Antonino Rotella, Dirigente del Servizio 8 "Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.", nell'ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti gli atti procedurali, nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett.e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura, eccezion fatta per gli atti con i quali si dà avvio a procedimenti amministrativi di natura complessa, strutturati in più fasi quali, a titolo meramente esemplificativo, nomine di RUP o determinazioni a contrarre nell'ambito della realizzazione di un intervento pubblico;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, n. 254 del 27/04/2012, con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29<sup>sexies</sup> del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., approvando al contempo il progetto definitivo, e, contestualmente, esprimendo giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in favore della Società EnnaEuno S.p.a. per la realizzazione di un progetto di ampliamento della vasca B2 della discarica di C.da "Cozzo Vuturo" nel territorio di Enna;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, n. 107 del 03/02/2017, costituente aggiornamento, ex art. 29<sup>nonies</sup> comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del D.D.G./D.R.A. n. 254 del 27/04/2012 e estensione della validità temporale dell'A.I.A., prima citata, fino alla data del 26/04/2022, rilasciato in favore del Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti, di cui all'O.P.C.M. n. 3887/2010, subentrante alla Società EnnaEuno S.p.a.;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, n. 575 del 13/06/2018, con il quale è stata volturata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al D.D.G./D.R.A. n. 254 del 27/04/2012, in favore della Società AeT Ambiente e Tecnologia S.r.l.;
- RILEVATO che l'articolo 4 del D.D.G./D.R.A.R. n. 575 del 13/06/2018 detta al nuovo Gestore I.P.P.C., AeT Ambiente e Tecnologia S.r.l., specifiche prescrizioni, segnatamente ai punti "3." e "8.", imponendo, comunque, allo Stesso il rispetto integrale delle prescrizioni dettate nel D.D.G./D.R.A. n. 254 del 27/04/2012 -per come aggiornato dal D.D.G./D.R.A.R. n. 107 del 03/02/2017-, di cui fa parte integrante, anche, il Parere di ARPA-SICILIA, giusto prot. n. 6246 del 01/02/2011;
- PRESO ATTO delle risultanze del Verbale di Conferenza dei Servizi del 03/07/2019, in cui è stata espletata la procedura di Verifica di Ottemperanza, giusta istanza del Gestore I.P.P.C. -prot. n. 570 del 23/05/2019 (prot./D.R.A.R. n. 21966 del 23/05/2019)- in ottemperanza a quanto prescritto all'art. 3 del D.D.G./D.R.A.R. n. 575 del 13/06/2018, per quanto attinente le opere relative all'ampliamento della vasca "B2". In tale Sede, ARPA-SICILIA S.T. di Enna, facendo seguito a quanto precedentemente richiesto con espresse note, richiede al Gestore I.P.P.C. di predisporre apposita revisione al Piano di Sorveglianza e Controllo;
- PRESO ATTO che, a seguito delle comunicazioni del Gestore di avvio a regime dei conferimenti presso la Piattaforma I.P.P.C. *de qua*, ARPA-SICILIA S.T. di Enna, giusta nota prot. n. 44025 del 21/08/2019 (prot./D.R.A.R. n. 34800 del 22/08/2019) esprime proprio Parere, di cui si riporta per estratto: "...[omissis]... 2. Tale azione deve essere fermata dopo la colmata delle depressioni, successivamente devono essere attuati gli interventi di copertura provvisoria della stessa vasca, al fine di isolare le due tipologie di percolato, uno prodotto dai rifiuti indifferenziati già presenti e l'altro che sarà prodotto dai rifiuti pretrattati; per tale copertura deve essere redatto apposito progetto da approvare in apposito tavolo tecnico; ...[omissis]...", che meglio esplica quanto precedentemente prescritto da parte dello

stesso Ente in seno alla procedura conclusasi con l'emissione del Decreto di A.I.A. n. 254/2012;

- PRESO ATTO che, nel merito della valutazione del prescritto, giusta nota ARPA-SICILIA n. 44025/2019, progetto di copertura provvisoria della vasca B2 e delle integrazioni progettuali richieste per il sistema di raccolta del percolato che sarà abbancato nell'ampliamento, già realizzato, della vasca B2, ARPA-SICILIA S.T. di Enna, giusta nota prot. n. 53170 del 08//10/2019 (prot./D.R.A.R. n. 41109 del 08/10/2019), detta specifiche indicazioni tecnico-operative per la realizzazione di tali presidi ambientali ai fini della successiva ottemperanza da parte del Gestore I.P.P.C.;
- DATO ATTO che con nota prot. n. 2963 del 28//02/2020 (prot./D.R.A.R. n. 9426 del 05/03/2020) la Società AeT Ambiente e Tecnologia S.r.l. ha trasmesso il Progetto definitivo per la realizzazione della copertura intermedia sulla vasca B2 e il Piano di Indagine Ambientale, in ottemperanza a quanto richiesto da ARPA-SICILIA con le note n. 44025/2019 e n. 53170/2019, rappresentando, al contempo, proprie osservazioni sulla fattibilità tecnico-operativa di stesura della copertura intermedia e dei benefici derivanti da tale operazione, con specifico riguardo all'insorgere di paventati fenomeni di instabilità del fronte dei rifiuti con i futuri abbancamenti;
- PRESO ATTO che ARPA-SICILIA, con propria nota prot. n. 17342 del 23/04/2020 (prot./DRAR n. 16116 del 23/04/2020), visti gli allegati progettuali trasmessi dalla Società AeT Ambiente e Tecnologia S.r.l. con nota n. 2963/2020, ha espresso parere favorevole a che la copertura provvisoria con telo impermeabile in PE e relativa rete di captazione e stoccaggio del percolato siano realizzati in conformità a detti elaborati progettuali;
- VISTA la nota dipartimentale, prot. n. 19511 del 18/05/2020, con la quale, nel prendere atto del parere favorevole rilasciato da ARPA SICILIA, giusta nota n. 17342/2020, si è disposto che il Gestore I.P.P.C. provveda ad aggiornare il Piano di Gestione Operativa, riportando le modalità della realizzazione della copertura intermedia e, altresì, a trasmettere il Cronoprogramma dei lavori aggiornato;
- VISTA la nota prot. n. 1400 del 22//06/2020 (prot./D.R.A.R. n. 24880 del 22/06/2020) con la quale la Società AeT Ambiente e Tecnologia S.r.l. ha richiesto la convocazione di una Conferenza dei Servizi, ex art. 14 comma 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ai fini della definizione del procedimento avviato per l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della copertura intermedia sulla vasca B2 alla luce di significativi elementi emersi nella predisposizione del progetto esecutivo e problematiche connesse alla fattibilità tecnico-operativa della stessa;
- PRESO ATTO delle risultanze del Verbale di Conferenza dei Servizi del 06/08/2020, indetta con le finalità di cui all'art. 14 comma 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto risultante dal Verbale di Conferenza dei Servizi del 06/08/2020, la Società AeT Ambiente e Tecnologia S.r.l. ha trasmesso: -Relazione di Consulenza geotecnica specialistica (datata 07/08/2020, estensore Studio Colleselli & P. - Ingegneria geotecnica), -nota informativa (prot./AeT n. 2058 del 24/08/2020, estensore Progettista ing. Paolo M. Parisi); atti rappresentanti come le verifiche di stabilità condotte nella condizione di abbancamento rifiuti sopra la copertura intermedia possano ingenerare scivolamento degli stessi, nonché fenomeni di rottura/lacerazione del telo -*infra*, copertura intermedia- tali da rendere vana la finalità per cui ne è stata prescritta la realizzazione;
- VISTA la nota prot. n. 2061 del 24/08/2020 (prot./D.R.A.R. n. 33249 del 25/08/2020) con la quale la Società AeT Ambiente e Tecnologia S.r.l. ha richiesto la revisione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al D.D.G./D.R.A. n. 254 del 27/04/2012 –per come aggiornato dal D.D.G./D.R.A.R. n. 107 del 03/02/2017-, volturata alla medesima Società in forza del D.D.G./D.R.A.R. n. 575 del 13/06/2018, alla luce degli atti prodotti in ottemperanza alla CdS del 06/08/2020;

- PRESO ATTO che ARPA-SICILIA, con propria nota prot. n. 41543 del 26/08/2020 (prot./DRAR n. 33526 del 26/08/2020), preso atto di quanto rappresentato dalla Società AeT Ambiente e Tecnologia S.r.l. con nota n. 2963/2020, nella considerazione che la prescrizione, resa in seno al rilascio dell'A.I.A. originaria, di apporre un sistema di separazione ed impermeabilizzazione del vecchio corpo dei rifiuti abbancati nella vasca B2, fino all'anno 2012, era finalizzata a minimizzare la produzione di percolato ed evitare lo sversamento nel reticolo idrografico di valle in occasione di piogge prolungate ed intense, ha espresso parere favorevole “*a condizione*” a che venga stralciata dal Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale la prescrizione di apporre sul vecchio corpo rifiuti della vasca B2 il telo di impermeabilizzazione *de quo*;
- PRESO ATTO delle risultanze del Verbale di Conferenza dei Servizi del 08/09/2020, in cui l’Autorità competente in materia di A.I.A. assente alla richiesta della Società AeT Ambiente e Tecnologia S.r.l., giusta nota prot. n. 2061 del 24/08/2020 (prot./D.R.A.R. n. 33249 del 25/08/2020), alla luce del Parere reso da ARPA SICILIA n. 41543/2020, determinando la stessa quale modifica non sostanziale, ma necessitante comunque di aggiornamento del Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29<sup>nonies</sup> del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Legale rappresentante della Società AeT Ambiente e Tecnologia S.r.l., in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell’istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento*;
- VERIFICATO che i Soggetti intervenuti nell’istruttoria del presente provvedimento non si trovano in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale n. 7/2019;
- DATO ATTO dell’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né di situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale n. 7/2019;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull’utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di Legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell’Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- VISTO il Patto di integrità, intercorrente tra l’Amministrazione e il Legale rappresentante della Società AeT Ambiente e Tecnologia S.r.l., che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all’adozione del presente atto, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
- CONSIDERATO che la Società AeT Ambiente e Tecnologia S.r.l., Società a responsabilità limitata unipersonale a intero capitale pubblico, assoggettata all’attività di direzione e coordinamento da parte dell’unico Socio, S.R.R. “ATO 6 Enna provincia Soc.Coop. a R.L.”, non è soggetta al rilascio della documentazione antimafia ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, effettuata in data 23/09/2020 a mezzo bonifico bancario su c/c intestato a Cassiere della Regione Siciliana;
- VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento;
- RITENUTO che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente decreto, siano idonei a perseguire l'attività per la quale è già stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, giusto D.D.G./D.R.A. n. 254 del 27/04/2012, avente validità temporale a tutto il 26/04/2022;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente, e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 29<sup>nonies</sup> del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., all'aggiornamento dell'A.I.A., di cui al D.D.G./D.R.A. n. 254 del 27/04/2012 –per come aggiornato dal D.D.G./D.R.A.R. n. 107 del 03/02/2017-, relativa all'impianto I.P.P.C. “*Piattaforma integrata per la gestione dei RR.SS.UU. – Ampliamento della vasca B2 della discarica e realizzazione Impianto TMB, sita in C/da “Cozzo Vuturo” in territorio comunale di Enna*”, di cui è Gestore la Società AeT Ambiente e Tecnologia S.r.l. [giusto D.D.G./D.R.A.R. n. 575 del 13/06/2018];
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii..

A termini della vigente Normativa,

## DECRETA

### Art. 1

Il presente decreto costituisce aggiornamento, ex art. 29<sup>nonies</sup> comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al D.D.G./D.R.A. n. 254 del 27/04/2012 –per come aggiornato dal D.D.G./D.R.A.R. n. 107 del 03/02/2017-, relativo a “*Piattaforma integrata per la gestione dei RR.SS.UU. – Ampliamento della vasca B2 della discarica e realizzazione Impianto T.M.B., sita in C/da Cozzo Vuturo in territorio comunale di Enna*”. e si rilascia alla Società AeT Ambiente e Tecnologia S.r.l. [partita IVA n. 01220960866], Gestore I.P.P.C. giusto D.D.G./D.R.A.R. n. 575 del 13/06/2018, con sede legale: piazza Garibaldi, n. 2 – 94100 Enna (EN).

Il riesame con valenza di rinnovo della presente Autorizzazione è disposto entro la data di validità temporale del D.D.G. n. 254 del 27/04/2012, che rimane fissata a tutto il 26/04/2022. A tal fine entro sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita istanza.

Sono fatti salvi i casi di cui all'art 29<sup>decies</sup> del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i quali, a giudizio dell'Autorità Competente o di una Amministrazione competente, sarà necessario il riesame del provvedimento prima della scadenza del termine sopra indicato.

### Art. 2

Il presente Provvedimento costituisce, relativamente al Parere reso da ARPA-SICILIA facente parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al D.D.G./D.R.A. n. 254 del 27/04/2012 –per come aggiornato dal D.D.G./D.R.A.R. n. 107 del 03/02/2017-, espunzione dell'obbligo per il Gestore I.P.P.C., AeT Ambiente e Tecnologia S.r.l., della realizzazione di una copertura intermedia di separazione fra quanto già abbancato nella vasca B2 e quanto da abbancare nella parte sovrastante, quale ampliamento della suddetta vasca.

E' fatto obbligo per il Gestore I.P.P.C., entro 30 trenta giorni dalla data di notifica del presente Provvedimento, di aggiornare il Piano di Sorveglianza e di Controllo ed il Piano di Gestione Operativa secondo le prescrizioni dettate da ARPA-SICILIA, giusto Parere n. 41543 del 26/08/2020, che di seguito si riportano:

1. - il battente idraulico del percolato nella vasca B2 deve essere costantemente mantenuto al livello minimo tecnicamente conseguibile;

2. - nei cinque pozzi di nuova realizzazione, per l'estrazione di percolato nella vasca B2, deve essere installato un sistema di allarme che avvisi la direzione tecnica di Ambiente e Tecnologia S.r.l. dell'innalzamento del livello di percolato nei pozzi, al raggiungimento della soglia di guardia pari ad un metro al disotto dell'altezza dell'argine di separazione della vasca B2 dalla vasca B1. In tale caso devono essere subito avviate le pompe ed il percolato deve essere trasferito nei serbatoi dedicati, ubicati nell'area del TMB;
3. - i serbatoi sopra richiamati devono essere costantemente tenuti vuoti, per essere pronti ad accogliere il percolato prodotto durante gli eventi piovosi;
4. - deve essere sempre attivo un contratto aperto con un trasportatore autorizzato, iscritto all'albo dei gestori ambientali e con l'impianto di smaltimento finale;
5. - deve essere opportunamente modificata la PGO della piattaforma integrata in modo che preveda tutte le azioni finalizzate ad impedire lo sversamento del percolato nel reticolo idrografico di valle;
6. - il laghetto con torrino posto a valle della vasca B1 deve essere costantemente vuoto, così come i serbatoi in cemento dedicati allo stoccaggio del percolato raccolto nel laghetto *de quo*;
7. - tutte le pompe di aspirazione del percolato (pozzi di B2 e laghetto con torrino) devono essere ridondanti, dotate di sistema di allarme di guasto e attivazione automatica della pompa di riserva, la/le pompe guaste devono essere immediatamente sostituite e quelle guaste inviate a sollecita riparazione per essere pronte per le eventuali necessità di sostituzione di ulteriori pompe guaste.

Per le parti non oggetto di modifica con il presente Provvedimento, e per come sopra enucleate, rimangono valide le prescrizioni di cui al D.D.G./D.R.A. n. 254 del 27/04/2012 –per come aggiornato dal D.D.G./D.R.A.R. n. 107 del 03/02/2017-, successivamente volturato con D.D.G./D.R.A.R. n. 575 del 13/06/2018 alla Società AeT Ambiente e Tecnologia S.r.l., quale Gestore I.P.P.C..

### **Art. 3**

Il Gestore I.P.P.C. dovrà far pervenire in anticipo alla Struttura Territoriale di Enna di A.R.P.A.- SICILIA e del Libero Consorzio Comunale di Enna, la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli autocontrolli sull'impianto in oggetto così come prescritto dalle vigenti normative in materia. A tal fine il Gestore I.P.P.C. sarà tenuto a fornire alle preposte Autorità di vigilanza e controllo (A.R.P.A.-S.T. di EN, Libero Consorzio Comunale di EN e A.S.P.-EN) l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte. Il Gestore I.P.P.C. sarà, altresì, obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari.

### **Art. 4**

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali di valutazione di questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, si imporrà al Committente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i tempi e le modalità. Qualora il Committente non adempia a quanto imposto, l'Autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 14/04/1910 n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

### **Art. 5**

E' fatto obbligo del rispetto delle condizioni di cui alla presente autorizzazione, nonché degli obblighi e delle condizioni di cui agli articoli della Parte II – Titolo III del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In caso di inosservanza delle norme e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, l'Autorità competente procederà ai sensi dell'art. 29*decies*, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto di altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o emanande in attuazione del D.Lgs. n. 152/2006.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29*octies* comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

#### **Art. 6**

Ai sensi dell'art. 29<sup>decies</sup>, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'A.R.P.A.: -accerta il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; -effettua i controlli a carico del Gestore; -verifica che il Gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione. La Struttura Territoriale di Enna di A.R.P.A.-SICILIA e il Libero Consorzio Comunale di Enna effettueranno le previste attività di controllo e vigilanza, con oneri in capo al Gestore I.P.P.C..

#### **Art. 7**

Si approva il Patto di Integrità tra l'Amministrazione ed il Gestore I.P.P.C., con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento, così come stabilito con il Protocollo di Legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia.

#### **Art. 8**

Il presente provvedimento sarà notificato al Gestore e inviato, per estratto, alla G.U.R.S per la pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito WEB istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9. Dell'avvenuta pubblicazione verrà data comunicazione ai seguenti Enti: Comune di Enna, S.R.R. ATO6 Enna Provincia, R.U.P. Piattaforma I.P.P.C. di Cozzo Vuturo-Enna, Libero Consorzio Comunale di Enna, A.R.P.A.-SICILIA Direzione Generale, A.R.P.A.-SICILIA Struttura Territoriale di Enna, U.T.G.-Prefettura di Enna, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, Comando Provinciale dei VV.F. di Enna, Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A., Ufficio del Genio Civile di Enna e A.S.P. di Enna.

Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di Soggetti interessati.

#### **Art. 9**

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello Statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Palermo, li 28.9.2020

**Il Dirigente del Servizio**

*(Arch. Antonino Rotella)*

**ANTONINO  
ROTELLA** Firmato digitalmente da  
ANTONINO ROTELLA  
Data: 2020.09.28  
13:02:59 +02'00'